



Scannerizzami per
scaricare il file pdf

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI Capitaneria di Porto e Circondario Marittimo di Gela

Ordinanza n. 05/2022
Ordinanza di Sicurezza Balneare

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GELA

- RITENUTO:** necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza dell'attività balneare e per i profili su di essa incidenti della navigazione da diporto e/o da traffico locale, dello sci nautico e della pesca lungo il litorale del Circondario Marittimo di Gela che comprende il territorio dei Comuni di Gela e Butera, allo scopo di tutelare l'interesse primario della salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima;
- RAVVISATA:** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo;
- VISTA:** la Legge 03 Aprile 1989 n.147 "Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo adottata ad Amburgo il 27 Aprile 1979 e sua esecuzione";
- VISTO:** il D.P.R. 28 settembre 1994 n. 662 "Regolamento di attuazione della Legge 03 aprile 1979, n.147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato";
- VISTA:** la Legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e successive integrazioni e variazioni, relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell'art.6 della legge 08 luglio 2003 n.172";
- VISTO:** il Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229 in merito la revisione ed integrazione del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell'art.6 della legge 08 luglio 2003 n.172", in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167;
- VISTO:** il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";
- VISTO:** il D.P.R. 470/1982 e successive modificazioni "Attuazione direttive CEE n.76/160 relative alla qualità delle acque di balneazione";
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 26.01.1960, modificato dal Decreto Ministeriale 15.07.1974, relativo alla disciplina dello sci nautico e, per quanto applicabile ed assimilabile anche al paracadutismo ascensionale;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n. 04/2012 del 9.01.2012, modificato dall'art. 39 dalla Legge n. 154/2016 del 28/07/2016, in materia di pesca;
- VISTO:** il D.P.R. n. 1639/1968 del 2.10.1968, in materia di pesca ricreativa/sportiva;

- VISTA:** la Legge Regionale 01.09.1998 n. 17, che impone, oltre ai concessionari esercenti di stabilimenti balneari, alle amministrazioni dei Comuni costieri di assicurare, nell'ambito dei tratti del litorale di rispettiva giurisdizione devoluti alla pubblica balneazione, apposito servizio di salvamento, conforme alle disposizioni di dettaglio impartite dall'Autorità Marittima;
- VISTA:** la Legge Regionale n.15 del 29.11.2005 "disposizioni sul rilascio delle concessioni demaniali marittime e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo";
- VISTA:** la sentenza della Suprema Corte di Cassazione – 1^a Sezione Civile – n.13589 in data 12/06/2006, con la quale si afferma l'obbligo a carico dell'assistente bagnanti di stazionare obbligatoriamente e continuativamente nella postazione di salvataggio;
- VISTE:** il D.D.G. n. 225/2022 del 24.03.2022 dell'Assessorato della Salute – Dipartimento attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico della Regione Siciliana recante disposizioni relative alla Stagione Balneare 2022 ;
- VISTA:** l'Ordinanza Sindacale 9/2022 del 28.04.2022, con la quale sono stati stabiliti dal Comune di Gela, i tratti di mare e di costa adibiti, e non, alla balneazione per inquinamenti e per altri motivi, per la stagione balneare 2022 in corso;
- VISTA:** l'Ordinanza Sindacale n. 08/2022 del 28.04.2022, con la quale sono stati stabiliti dal Comune di Butera, i tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione, per inquinamenti e per altri motivi, per la stagione balneare 2022 in corso;
- VISTO:** il D.D.G. n. 476 del 01.06.2007, emanato dal Dirigente Generale del Dipartimento del Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, concernente la disciplina dell'attività balneare per i profili connessi all'utilizzo del pubblico demanio marittimo ai fini turistici e ricreativi, nonché delle strutture balneari;
- VISTA:** la nota prot. n. 109687 del 07.09.2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto con cui viene trasmessa la Sentenza n. 281 del 14 luglio 2017 del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia inerente la tematica: "*Obblighi in materia di salvamento acquatico per i concessionari di aree demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo*";
- VISTO:** il dp prot. 2615 del 25.02.2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativo alle modalità di utilizzo dell' e-bike acquatica;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 03/2002 del 02.05.2002, con la quale vengono interdette alla navigazione gli specchi acquei intorno alle Piattaforme "Gela1", "Perla" e "Prezioso";
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 05/2006 in data 10.05.2006, con la quale sono stati stabiliti i limiti di navigazione, rispetto alla costa, cui sono soggette le unità da diporto;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 15/2009 in data 29.04.2009 disciplinante la pesca subacquea professionale nel Compartimento Marittimo di Gela;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 27/2019 del 23.07.2019, con la quale si istituisce l'area archeologica in località Bulala del Comune di Gela;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 06/2019 del 19.02.2019, con la quale è stato disciplinato l'ingresso e l'uscita dal porto rifugio di Gela limitatamente alle unità navali con pescaggio non superiore a 90 cm;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 03/2022 del 26.04.2022, con la quale sono state individuate le situazioni di pericolosità per frane e per la presenza di costiere a picco nell'ambito del Circondario Marittimo di Gela;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 04/2022 del 20.05.2022, con la quale è stata disciplinata l'utilizzo commerciale delle unità da diporto;

- VISTO:** il D.M. 24 Aprile 2013 “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”;
- VISTA:** la propria Ordinanza nr. 05/2020 in data 08.06.2020 avente oggetto “Ordinanza di Sicurezza Balneare anno 2020”;
- VISTI:** gli articoli 17, 30, 45bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima).

O R D I N A

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. Il servizio di salvamento, svolto da chiunque ed a qualsiasi titolo, è prestato all’utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo e le relative risorse sono censite compiutamente in seno alla locale pianificazione S.A.R. (*Search and Rescue*), quali articolazione specialistica del soccorso marittimo;
2. Le prescrizioni di seguito riportate sono volte ad assicurare la fruizione a scopo balneare e ricreativo delle spiagge in genere ed in particolare dagli specchi acquei frequentati dai bagnanti nei periodi della stagione balneare stabiliti annualmente con apposito D.D.G. della Regione Siciliana, ove non previsto diversamente in modo esplicito;
3. La presente Ordinanza, finalizzata a disciplinare i profili inerenti alla sicurezza marittima in quanto connessa all’utilizzazione turistico-balneare delle aree demaniali marittime, **si applica a chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione** (stabilimenti o spiagge libere attrezzate), arenili asserviti a spiagge libere, per quanto applicabile, frequentate da bagnanti, compresi i rispettivi specchi acquei antistanti;
4. Durante la stagione balneare, le cui date di inizio e fine sono stati stabiliti dalla competente amministrazione regionale, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture balneari ha l’obbligo di predisporre servizi di salvamento con le modalità indicate nelle norme che seguono;
5. Ove una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare, ovvero, successivamente alla sua conclusione, tale struttura deve mantenere efficiente lo stesso standard dei servizi di sicurezza;
6. Le zone di costa destinate alla balneazione sono quelle con strutture balneari o individuate dai Comuni quali “spiagge libere”, significando che in tutto il rimanente litorale la balneazione avviene ad esclusivo rischio e pericolo di chi la esercita.

Art. 2

(Obblighi dei comuni rivieraschi)

1. Nelle spiagge destinate alla libera fruizione i Comuni rivieraschi provvedono ad organizzare il servizio di salvamento, secondo quanto stabilito, altresì, dalla Legge Regionale 01.09.1998 n. 17, che impone, oltre ai concessionari esercenti di stabilimenti balneari, alle amministrazioni dei Comuni costieri di assicurare, nell’ambito dei tratti del litorale di rispettiva giurisdizione devoluti alla pubblica balneazione, apposito servizio di salvamento. Qualora i predetti Comuni non provvedano a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione a questa Capitaneria di porto e provvedere, contemporaneamente, ad

apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura:

"ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO".

I suddetti comuni devono, altresì, provvedere ad effettuare il controllo della permanenza della predetta segnaletica e, se mancante o non leggibile, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa.

2. Altresì, i Comuni rivieraschi provvedano ad apporre la segnaletica dei divieti su aree demaniali marittime in ogni accesso ricadente nella propria giurisdizione, ai sensi del D.D.G. n. 476 del 01 giugno 2007 della Regione Siciliana, secondo il format allegato alla presente ordinanza di sicurezza balneare (**Cfr. All. 5**).

Art. 3

(Zone di mare riservate ai bagnanti)

1. Durante la stagione balneare, la zona di mare destinata alla balneazione si estende fino ad una distanza di 300 metri dalla battigia e fino a 100 metri dalle coste cadenti a picco sul mare.
2. Il limite di tale zona deve essere segnalato, dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo, con adeguati corpi morti, posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione. In caso di scarroccio e/o spostamento eventuale del gavittello, i concessionari hanno l'obbligo, nel tempo più breve possibile, tempo permettendo, di provvedere al loro tempestivo riposizionamento. Ove la configurazione litoranea dei fondali non consenta il posizionamento a detta distanza, i gavitelli dovranno essere posizionati ad idonea distanza minore, previa comunicazione a questa Capitaneria di porto.
3. Sulle spiagge libere, qualora i Comuni non provvedano a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre una adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura:
"ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE - NON SEGNALATO" (metri 300 dalla battigia ovvero metri 100 dalle coste cadenti a picco sul mare).
4. I concessionari, per le aree in concessione, ed i Comuni costieri, per le spiagge libere, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti al nuoto. Il limite di tali acque sicure (**profondità di metri 1.60**) deve essere segnalato mediante il collocamento di gavitelli di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità siano ancorate al fondo con corpi morti. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) riportante la seguente dicitura:
"ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO (metri 1,60)" oppure "INESISTENTE".
5. Nelle predette zone di mare, riservate ai bagnanti, nelle ore comprese tra le **09:00** e le **19:00, È VIETATO:**
 - a. il transito di qualsiasi unità navale a motore, anche elettrico, Kitesurf e Windsurf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e similari (esclusivamente con l'uso di remi ovvero pagaie). A quest'ultimi è consentito di circolare entro i 300 metri dalla battigia, a condizione che vengano usati gli accorgimenti atti ad evitare disturbo ed incidenti ai bagnanti. Da tale divieto sono esentati i mezzi dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale

che effettuano i campionamenti delle acque, ai fini della loro balneabilità, in aderenza al D.P.R. 470/82, riconoscibili a mezzo dicitura chiaramente leggibile **“Servizio campionamento”**.

- b. l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità, salvo i casi regolarmente autorizzati.
- c. è, altresì, vietato l'atterraggio di Surf e Kitesurf, nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari.
- d. è consentito, invece, l'atterraggio di Surf e Kitesurf sulle spiagge libere e nei tratti di mare non interessati dalla presenza di bagnanti, rimanendo in capo al conduttore di questi la totale responsabilità e cautela dell'operazione. Altresì, è consentito attraversare la zona di mare destinata alla balneazione e le spiagge libere scarsamente frequentate dai bagnanti ai soli fini dell'imbarco e dello sbarco di persone e/o cose, fermo restando il divieto di sosta sulla spiaggia e di ancoraggio entro la zona destinata alla balneazione.
- e. Chiunque compia immersioni subacquee, (anche al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione) ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico ed il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione. In prossimità dei predetti segnali le unità in transito, a vela e/o a motore, devono moderare la velocità e mantenersi a una distanza non inferiore a 100 metri dal bersaglio. Il nuotatore che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione ha facoltà di utilizzare i medesimi segnali (con sagola non più lunga di 3 metri), previsti per il subacqueo.
- f. I conduttori di tutte le unità navali che sostano/ormeggiano/ancorano/transitano in prossimità dei limiti sopra citati adottano le misure necessarie affinché l'azione del vento e della corrente non causi l'ingresso nell'area vietata.
- g. Nella zona di mare compresa tra i 300 metri ed i 1.000 metri di distanza dalla linea di bagnasciuga e tra i 100 metri ed i 500 metri dalle coste a picco, tutte le unità navali navigano con gli scafi in dislocamento ed a velocità non superiore ai 10 nodi;
- h. I limiti di navigazione, ovvero divieto di transito nelle acque riservate alla balneazione, per gli acquascooter valgono, altresì, fino al tramonto, considerato che tali unità possono essere utilizzate esclusivamente in orario diurno.
- i. La balneazione al di là del limite e degli orari individuati non è consigliata; in ogni caso deve essere sempre condotta con la massima prudenza, verificando costantemente lo stato dello specchio acqueo circostante. In tali casi, il bagnante deve dotarsi di un galleggiante sormontato da una bandiera rossa con striscia diagonale bianca o in subordine munirsi di una cuffia colorata al fine di rendersi maggiormente visibile.

Art. 4

(Zone di mare vietate alla balneazione)

1. Fermo restando i divieti di balneazione negli specchi acquei interdetti con appositi Decreti dall'Assessorato Regionale alla Sanità della Regione Sicilia, per i quali i Comuni hanno l'obbligo di apporre idonea segnaletica, **la balneazione, la pesca subacquea e le altre attività sono vietate:**
 - a. nei porti;
 - b. nel raggio di metri 100 (cento) dalle imboccature dei porti e dalle strutture portuali esterne;
 - c. all'interno dei corridoi di lancio destinate opportunamente segnalati;

- d. negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi fino ad una distanza di 50 (cinquanta) metri dalla costa;
- e. nel raggio di metri 200 (duecento) da insediamenti industriali, quali opere di presa e restituzione acqua di mare. In tali luoghi è, altresì, vietato qualsiasi tipo di pesca. Tali divieti hanno carattere permanente. È fatto obbligo alla Raffineria di Gela S.p.A. di vigilare e di provvedere alla manutenzione sia del grigliato di protezione alle opere di presa acqua di mare che della cartellonistica di divieto di immersione in dette zone di mare;
- f. nei tratti di mare meglio individuati nell'Ordinanza n. 03/2022 del 26.04.2022 della Capitaneria di porto di Gela;
- l. nella fascia di mare ampia metri 20 (venti) per tutta la lunghezza della struttura pericolante "pontile Sbarcatoio di Gela", a fronte mare, dritta e sinistra dello stesso;
- m. nei tratti di mare e di costa individuati dai Comuni di Gela e Butera con le rispettive Ordinanze richiamate in premessa;
- n. nel tratto di mare compreso tra il fiume Dirillo ed il torrente Priolo siti in località Bulala del Comune di Gela, giusta Ordinanza n. 27/2019 del 23.07.2019 di questa Capitaneria di porto, con la quale è individuata l'area di tutela archeologica integrale di Bulala.
- o. fatti salvi i vigenti specifici provvedimenti di interdizione emanati sia da questa Capitaneria di porto che dalle competenti autorità in materia, in via cautelare, è vietata la sosta, il transito e qualsiasi tipo di operazione che presupponga la permanenza di persone e cose entro 10 metri verso terra dal ciglio delle scogliere a picco sul mare, nonché alla base delle scogliere stesse, per una distanza di almeno 10 metri dal piede e, comunque, dalla zona di accumulo del materiale franato, anche in relazione all'effettiva altezza del rilievo. I comuni devono adottare ogni provvedimento utile a prevenire ed eliminare pericoli che potrebbero minacciare la pubblica e privata incolumità, apponendo apposita segnaletica monitoria.

Art. 5

(Aree interdette alla navigazione da diporto)

1. Fatto salvo quanto già disciplinato dall'Art.4 della presente Ordinanza, è, altresì, vietato il transito a qualunque nave, imbarcazione e natante da diporto a vela ad a motore, incluse le tavole a vela, kite-surf, acquascooter e similari, nei seguenti tratti di mare:
 - a. nella Rada di Gela, individuata dalle coordinate GPS su DATUM WGS 84:

LATITUDINE	LONGITUDINE
1) 37° 04' 03" N	1) 014° 13' 00" E
2) 37° 03' 30" N	2) 014° 12' 36" E
3) 36° 59' 42" N	3) 014° 13' 24" E
4) 36° 59' 42" N	4) 014° 15' 06" E
5) 37° 01' 54" N	5) 014° 17' 24" E

- b. nelle acque a levante del porto rifugio di Gela fino al porto Isola di Gela, fatto salvo quanto già disciplinato dal Codice della Navigazione e da altre Ordinanze di questa Autorità Marittima;
 - c. nelle acque circostanti le piattaforme Perla, Prezioso e Gela 1, per un raggio di 500 metri dalle stesse, così come previsto dall'Ordinanza n.03/2002 del 02.05.2002 della Capitaneria di porto di Gela.

Art.6

(Disciplina degli stabilimenti balneari – Servizio di salvataggio)

1. Il servizio di salvataggio deve essere attivo **dalle ore 09.00 alle ore 19.00**. Durante tale orario i concessionari e/o i titolari delle strutture destinate alla balneazione, anche insistenti su aree private, devono garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con almeno un assistente bagnante abilitato ogni 80 metri di fronte mare della propria concessione, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 4 della Legge Regionale 1 settembre 1998, n.17, il quale prevede che ***“gli esercenti ad attività connesse alla balneazione presso le spiagge demaniali devono assicurare la presenza tra il proprio personale di almeno due addetti (di cui uno individuato nella figura dell'assistente bagnante)”***, brevettati all'assistenza bagnanti dagli enti preposti.
2. I concessionari di strutture balneari, anche qualora la balneazione non costituisca l'oggetto principale del titolo concessionario devono garantire il servizio di salvamento ed assistenza ai bagnanti indipendentemente dall'affluenza del numero di bagnanti, effettivi o potenziali, fruitori dell'area interessata e permane ancorché l'accesso all'area sia riservata ad un numero limitato di soggetti.
3. I concessionari ed i gestori turistico-balneari devono informare questa Autorità Marittima delle modalità con le quali viene effettuata l'attività di sorveglianza, **comunicando, altresì, la data di apertura della struttura balneare ovvero dell'inizio del servizio di salvataggio prima dell'apertura della stessa. Qualora già aperto sarà cura del titolare della struttura balneare comunicare i dati alla Capitaneria di porto di Gela via pec (cp-gela@pec.mit.gov.it) entro 24 ore dalla pubblicazione della presente ordinanza.**
4. **Prima dell'apertura, ovvero prima dell'inizio del servizio di salvataggio dovranno essere comunicati a questa Capitaneria di porto i dati dei bagnini abilitati a prestare servizio, secondo le modalità di cui alla scheda informativa (Cfr. All. 1), corredati da copia della relativa abilitazione in corso di validità. Prima di assunzione di ulteriore personale o sostituzioni eventuali, i dati aggiornati andranno trasmessi alla Capitaneria di porto di Gela via pec (cp-gela@pec.mit.gov.it). Qualora già aperto sarà cura del titolare della struttura comunicare i dati alla Capitaneria di porto di Gela via pec (cp-gela@pec.mit.gov.it) entro 24 ore dalla pubblicazione della presente ordinanza.**
5. I concessionari ed i gestori di strutture balneari hanno l'obbligo di apporre, in luoghi ben visibili all'utenza, la segnaletica dei divieti su aree demaniali marittime in ogni accesso ricadente all'interno della propria concessione, ai sensi del D.D.G. n. 476 del 01 giugno 2007 della Regione Siciliana, secondo il format allegato alla presente ordinanza di sicurezza balneare (**Cfr. All. 5**).
6. Salvo le modalità previste dall'articolo 14 del D.M. 18 marzo 1996, il servizio di salvataggio per le piscine e vasche presenti sul demanio marittimo deve essere disimpegnato da un numero di assistenti bagnanti/bagnini di salvataggio dedicati secondo quanto riportato dall'art. 6 del D.D.G. n. 476 del 01 giugno 2007 della Regione Siciliana. Se la piscina è chiusa al pubblico, i titolari della struttura balneare curano che ne sia precluso l'accesso in maniera idonea. Anche per tali assistenti bagnanti occorrerà predisporre l'apposita scheda di censimento di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
7. L' assistente ai bagnanti deve obbligatoriamente indossare una maglietta di colore rosso recante **esclusivamente** la dicitura **“SALVATAGGIO”** di colore bianco. L'assistente ai bagnanti deve essere dotato di:

- a.
 - fischiello;
 - un paio di pinne corte da salvataggio ed una maschera da sub;
 - una lifejacket;
 - un rescue can (cosiddetto bay watch);
 - un rescue tube (cosiddetto torpedo);
 - un casco protettivo e scarpe da scogli (solo nei litorali rocciosi);
 - b. prestare il proprio servizio per l'intera durata del proprio turno, durante l'orario di balneazione, senza svolgere altre attività o mansioni, né assentarsi senza giustificato motivo, salvi casi di forza maggiore e comunque previa sostituzione con altro operatore abilitato, ovvero segnalando la propria assenza con la prescritta bandiera; qualora la temporanea assenza determini interruzione del servizio di salvataggio che non dovrà avere complessivamente durata superiore alla mezz'ora per ciascun turno di servizio. Di tale eventuale violazione risponderà l'assistente bagnante personalmente nonché il titolare dello stabilimento in maniera solidale;
 - c. tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente all'Autorità Marittima tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua (**Cfr. All. 2**).
8. Ogni postazione di salvataggio, consistente in una torretta di avvistamento **con altezza minima di metri 1 dal piano di spiaggia**, deve essere ubicata in prossimità della battigia ed **in posizione centrale rispetto al fronte mare in concessione**, in modo da consentire la più ampia visuale possibile dello specchio acqueo antistante. Nella predetta torretta devono categoricamente essere prontamente disponibili:
- a. un binocolo e un megafono;
 - b. un rullo, fissato saldamente alla spiaggia, con 300 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle;
 - c. un pattino di salvataggio di colore rosso, recante su entrambi i lati la scritta in bianco "**SALVATAGGIO**", dotato a bordo di due salvagenti anulari con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa.
9. È data facoltà di utilizzare moto d'acqua da parte degli stabilimenti, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. Tale utilizzo è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
- a. apposita comunicazione al Capo del Circondario Marittimo di Gela da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio con l'impiego di moto d'acqua;
 - b. sia per il conduttore che per il coadiutore (figure entrambe obbligatorie): abilitazione alla conduzione della moto d'acqua rilasciata da Ente riconosciuto, titolarità di patente nautica, abilitazione al salvamento;
 - c. la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta "**SALVATAGGIO**" prediligendo la bicromia rosso-bianca;
 - d. la moto d'acqua deve essere omologata per 3 (tre) posti (in virtù delle superiori caratteristiche di stabilità e cilindrata); la motorizzazione deve essere di ultima generazione (4 tempi); deve essere provvista di barella rigida di salvataggio, con ancoraggio centrale in acciaio e di due elastici laterali, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza, omologata da Ente Tecnico in ordine alla capacità di galleggiamento e certificata dalle competenti Autorità Sanitarie per l'idoneità al recupero/trasporto con

- possibilità di essere sganciata ed usata per un eventuale trasferimento a terra;
- e. la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale e deve essere dotata di: dispositivo di retromarcia, pinne con fascia posteriore di regolazione, cima di traino di almeno 10 metri con 3 moschettoni, stacco di massa di scorta, coltello, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora, apparato radio palmare di comunicazione VHF marino con custodia stagna, maschera con boccaglio, borsa dei ferri con vari utensili (chiavi, giraviti, martelli, fascette, etc), segaccio lungo (per eliminare eventuali ostruzioni sulla presa dell'idrogetto), sacca da lancio con cima di almeno 10 metri, cima di rispetto di almeno 10 metri;
 - f. il conduttore della moto d'acqua e il coadiutore devono indossare: casco protettivo omologato, scarpe antiscivolo entrambi di fattura tale da non ostacolare le eventuali immersioni in caso di emergenza, giubbotto di salvataggio, muta, coltello, fischiello;
 - g. la valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteomarine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio di massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti;
 - h. per l'uscita, la moto d'acqua dovrà utilizzare l'apposito corridoio di lancio (largo non inferiore a metri 5 e lungo non inferiore a metri 10) posizionato antistante la torretta d'avvistamento, entro il quale può essere ancorato o, in alternativa sostarvi (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per l'uscita anche in piena stagione balneare, e permetterà all'operatore in fase di rientro, di avere uno spazio per potere operare in sicurezza);
 - i. l'uscita e il rientro dovranno essere effettuati il più possibile in linea retta e la velocità non dovrà mai essere superiore ai 6 nodi.
10. In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagente anulari, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.
11. Quando sussista uno stato di pericolosità legata unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea, quali condizioni meteo-marine avverse, inquinamento ovvero altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione, dovrà essere esposta, su un pennone installato in posizione ben visibile presso la postazione di salvataggio (torretta), una **BANDIERA ROSSA**, il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso; l'avviso di cui sopra dovrà essere comunicato più volte anche tramite altoparlante/megafono.
12. Nelle aree in cui il fondale marino presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, etc.) tali da creare situazioni pericolose per l'incolumità dei bagnanti, si fa obbligo al gestore di segnalare tali pericoli. In particolare, nei tratti di litorale interessati dalla presenza di ostacoli quali barriere poste a tutela della costa da fenomeni erosivi, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti dalla risacca e dal moto ondosso. I titolari degli stabilimenti balneari ed i Comuni costieri (in

- corrispondenza delle spiagge libere) dovranno posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali ostacoli.
13. Qualora si verificano condizioni meteo-marine tali da obbligare i concessionari ad adottare misure precauzionali quali la chiusura degli ombrelloni, il rientro dei natanti dal mare, l'avvicinamento a riva dei bagnanti e messa in sicurezza di attrezzature balneari in genere soggette a caduta libera, ovvero in caso di sospensione temporanea (per non più di 30 minuti nell'arco della giornata) del servizio di assistenza e salvataggio, dovrà essere esposta una **BANDIERA ROSSA**;
 14. In caso assenza di sorveglianza (dopo le ore 19:01 e sino alle ore 08:59) deve essere issata la **BANDIERA ROSSA (All. 3)**.
 15. Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di un apposito locale adibito esclusivamente a primo soccorso. In detto locale, contraddistinto dalla scritta "**PRIMO SOCCORSO**" e/o contraddistinto da un cartello monitore contraddistinto da una croce rossa, arredato con lettino del tipo ambulatoriale, e dove dovranno essere tenute le seguenti dotazioni di primo soccorso, rispettanti la data di scadenza:
 - a. tre bombolette individuali di ossigeno, da un litro, senza riduttore di pressione;
 - b. due cannule di respirazione bocca a bocca di cui una pediatrica;
 - c. vent-mask per adulti e pediatrica per la somministrazione di ossigeno;
 - d. pocket-mask per respirazione bocca – naso – bocca;
 - e. un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
 - f. una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dall' All. I Decreto 15 luglio 2003, n. 388:
 - g. guanti sterili monouso (5 paia);
 - h. visiera paraschizzi;
 - i. flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1);
 - j. flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3);
 - k. compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10);
 - l. compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2);
 - m. teli sterili monouso (2);
 - n. pinzette da medicazione sterili monouso (2);
 - o. confezione di rete elastica di misura media (1);
 - p. confezione di cotone idrofilo (1);
 - q. confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2);
 - r. rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2);
 - s. un paio di forbici;
 - t. lacci emostatici (3);
 - u. ghiaccio pronto uso (due confezioni);
 - v. sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2);
 - w. termometro;
 - x. apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
 16. Le strutture balneari dotate di impianti sportivi (piscine, palestre, campi da beach-tennis, beach-volley, calcio-tennis, ecc.) o che svolgono attività ginniche-aerobiche e sport veloci in genere, attività di avviamento allo sport, quali corsi di nuoto, surf, kitesurf, SUP (Stand Up Paddle) ecc., **devono dotarsi di un defibrillatore semiautomatico**, ai sensi del Decreto Legge 13 Settembre 2012 n. 158, secondo le prescrizioni ed obblighi contenuti nel Decreto Ministeriale del Ministro della Salute di concerto con il Ministro degli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, recante la "*Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita*" al quale si fa esplicito rimando quanto alle tipologie di attività

balneari rientranti nel campo di applicazione ai sensi dell'Art.5 ed alle tempistiche di attuazione in esso previste. **Il defibrillatore deve essere ubicato all'interno della propria area in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità**, fermo restando che le responsabilità relative all'uso improprio della predetta apparecchiatura restano in capo a chi ne fa uso.

17. Ogni struttura dovrà, altresì, essere in possesso delle dotazioni antincendio di cui al DM 10.03.1998 e ss.mm.ii;
18. I concessionari dovranno, inoltre, segnalare la presenza, anche sospetta, di ordigni e/o di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o per la sicurezza della navigazione, apponendo, nel contempo, appositi cartelli indicanti lo stato di pericolo;
19. Ogni struttura balneare deve avere un cartello ben visibile con indicato il numero telefonico della Capitaneria di porto di Gela (0933-924056), il numero blu per le emergenze in mare 1530, quello del Pronto Soccorso dell'ospedale civico (118), del Comando della Polizia di Stato (113), dei Carabinieri (112) e della Guardia di Finanza (117), nonché dei Vigili del fuoco (115).
20. Ogni concessionario deve esporre un tabellone, con scritte plurilingue, riportante il quadro dei segnali di pericolo con i relativi significati previsti dalla presente ordinanza.
21. Le suddette dotazioni di sicurezza dovranno essere prontamente utilizzabili ed in efficiente stato d'uso.

Art. 7

(Sanzioni particolari applicabili)

Ove non risultino assicurate le prescrizioni del precedente articolo 6, l'Autorità Marittima competente, fermo restando l'eventuale sequestro amministrativo, applica le sanzioni previste dall'art.17 della presente Ordinanza. In caso di gravi inadempienze, applica, altresì, la chiusura immediata della struttura fino al ripristino delle stesse accertato da personale militare dipendente.

Art. 8

(Strutture elioterapiche)

1. I concessionari di strutture balneari che operano esclusivamente ai fini elioterapici, laddove nel tratto di mare non è consentita la balneazione, giusto Decreto Assessorato alla Sanità, dovranno far pervenire comunicazione a questo Comando **comunicando, altresì, la data di apertura della struttura balneare ovvero dell'inizio del servizio di salvataggio prima dell'apertura della stessa. Qualora già aperto sarà cura del titolare della struttura elioterapica comunicare i dati alla Capitaneria di porto di Gela via pec (cp-gela@pec.mit.gov.it) entro 24 ore dalla pubblicazione della presente ordinanza.**

Qualora già aperto sarà cura del titolare della struttura comunicare i dati alla Capitaneria di porto di Gela via pec (cp-gela@pec.mit.gov.it) entro 24 ore dalla pubblicazione della presente ordinanza.

2. Altresì, devono issare **UNA BANDIERA DI COLORE ROSSO** (Cfr. All. 3) ed esporre apposita cartellonistica, all'ingresso e all'interno della struttura, ben visibile e redatta in più lingue recante la seguente dicitura: **“STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI – ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**.

3. Inoltre, gli stessi concessionari e/o gestori provvederanno a comunicare all'Autorità Marittima, la data di chiusura della struttura balneare.

Art. 9

(Disciplina della Pesca)

1. L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea, regolamentata al successivo punto 2, **È VIETATA**, durante l'orario di balneazione, nella fascia di mare **entro metri 300 dalla battigia e di metri 100 dalle coste a picco sul mare**.
2. Per quanto riguarda la pesca subacquea sia professionale che sportiva, regolamentata dagli articoli 128, 128bis, 128ter, 129, 130 e 131 del D.P.R. 02.10.1968, n°1639 e ss.mm.ii., **È SEMPRE VIETATA** dal tramonto al sorgere del sole:
 - a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
 - b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
 - c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
 - d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal Capo del Compartimento Marittimo;Chiunque esercita attività subacquee diverse da quelle sopracitate, deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo (**BANDIERA ROSSA CON BANDA TRASVERSALE BIANCA**). Ogni subacqueo deve operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale o della barca di appoggio. E' fatto obbligo ai conduttori di qualsiasi unità navale di navigare ad una distanza non inferiore a 100 metri dai segnalamenti prescritti per legge indicanti la presenza di un sub in immersione.

Art. 10

(Sci Nautico, paracadutismo ascensionale e rimorchio dei galleggianti)

1. La disciplina dello sci nautico è contenuta nel Decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della Marina Mercantile, che si applica, per quanto assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale ed al rimorchio dei galleggianti e piccoli gommoni comunemente denominati banana boat. Per questi ultimi, fermo restando quant'altro previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia citate, l'esercizio del rimorchio, nel Circondario Marittimo di Gela, è subordinato alle seguenti prescrizioni:
 - a. tutte le persone imbarcate sui galleggianti devono indossare idonee cinture di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
 - b. può essere imbarcato un numero massimo di persone secondo le previsioni di cui all'art. 60 del Decreto 29 luglio 2008, n. 146 e ss.mm.ii.;
 - c. le unità trainanti devono essere dotate di un salvagente anulare con cima galleggiante pronto all'uso, di sistemi di aggancio a rimorchio, di dispositivi retrovisori, di invertitore di marcia e di tutti gli altri accessori necessari all'attività, riconosciuti idonei dall'Ente notificato (D. L.vo 171/2005) o affidato (D. L.vo 314/1998); in particolare, quelle utilizzate per il rimorchio dei galleggianti devono essere dotate di propulsione ad idrogetto o di un sistema di protezione dell'elica ritenuto idoneo sempre dai suddetti Enti;
 - d. l'unità trainante deve avere a bordo una cassetta contenente i medicinali di cui alla tabella "D" del D.M. 25.5.1988, n°279;
 - e. durante le varie fasi dell'attività, la distanza tra il mezzo e il galleggiante trainato non deve essere mai inferiore a 20 metri;

- f. le polizze assicurative dei mezzi impiegati devono contemplare espressamente la copertura dei danni a garanzia dei terzi trasportati/trainati;
- g. per la partenza e l'arrivo in costa durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di lancio opportunamente predisposti, con le modalità contenute nel successivo articolo 11.
2. Le attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale e rimorchio di galleggianti in genere compresi i c.d. banana boat non possono essere praticate con l'utilizzo di moto d'acqua e natanti similari.

Art. 11

(Corridoi di lancio)

1. Negli specchi acquei riservati alla balneazione, durante la stagione balneare, è vietato l'atterraggio e la partenza dalla spiaggia delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua, nonché unità da traino di galleggianti e piccoli gommoni (banana boat). L'atterraggio e la partenza devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio.
2. Nelle aree demaniali in concessione per l'esercizio di attività nautiche e locazione/noleggio di natanti i concessionari devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza, aventi le seguenti caratteristiche: I corridoi di lancio, il cui posizionamento dovrà essere preventivamente autorizzato dall'ente competente in materia di demanio marittimo, dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
 - a. larghezza metri 20; tale misura che, in ogni caso non potrà essere inferiore a metri 10, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20, ovvero potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte a mare della concessione. Ove previsto dal titolo concessorio, sono consentiti, in relazione alla tipologia di unità in transito, corridoi di minori dimensioni.
 - b. profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti.
 - c. delimitazione costituita, da gavitelli di colore arancione collegati con sagola tarozzata (nella zona di mare riservata ai bagnanti), distanziati a intervalli di 20 metri per i primi 100 metri ed a distanza di 50 metri per la restante profondità fino al limite della zona di mare riservata alla balneazione.
 - d. individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.
3. Norme di comportamento:
 - a. le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (wind-surf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza.
 - b. le unità a motore, compresi gli acqua-scooter, devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi.
 - c. è fatto comunque divieto di ormeggiare o ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio.
4. Qualora nell'ambito della concessione per stabilimento balneare venga esercitata attività di locazione/noleggio di natanti, i concessionari hanno l'obbligo di installare corridoi di lancio e attenersi alle prescrizioni di cui al presente articolo. In particolare, i corridoi devono essere posizionati in corrispondenza del limite laterale della concessione stessa in modo da non intralciare l'attività di balneazione e potranno allargarsi ad imbuto verso il largo.
5. Eventuali corridoi di lancio per il libero uso e senza scopo di lucro, potranno essere posizionati lungo i tratti di mare antistanti le spiagge libere, previa autorizzazione dell'Autorità Competente.

6. Nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, ove sono previste aree a terra per la sosta temporanea di piccole unità navali, i corridoi di lancio devono essere installati a cura dei Comuni costieri interessati.
7. Nel caso di corridoi destinati al lancio di tavole con aquilone (Kitesurf), si richiamano le disposizioni di cui al successivo articolo 15 della presente Ordinanza.

Art. 12

(Norme di circolazione in assenza di corridoi di lancio)

1. Durante la stagione balneare, negli orari di balneazione è vietato a tutte le unità, sia da diporto che da traffico, uso conto proprio, uso privato e da pesca, compresi tavole a vela (windsurf), kitesurf, surf da onda e moto d'acqua, di navigare e/o di ancorare negli specchi acquei destinati alla balneazione.
2. E' tuttavia consentito, esclusivamente ai sotto elencati tipi di natanti, di circolare e sostare, entro i 300 metri dalla battigia e entro i 100 metri dalla coste cadenti a picco sul mare, a condizione che vengano usati gli accorgimenti atti ad evitare disturbo ed incidenti ai bagnanti nonché collisioni con altri scafi: natanti a remi tipo jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, canoe, standing up pudding (SUP), optimist e simili, comunque non provvisti di motore.
3. Le unità di cui al comma 1 del presente articolo, se condotte a motore, possono raggiungere la riva utilizzando esclusivamente i corridoi di lancio. Le medesime unità, in mancanza di corridoi di lancio, possono raggiungere la riva utilizzando l'esclusivamente i remi, spegnendo il motore e mantenendo una rotta quanto più possibile perpendicolare alla battigia, che faccia pertanto chiaramente intendere la traiettoria dell'unità, prestando la massima attenzione ad eventuali bagnanti e/o persone intente in attività subacquee. In ogni caso, ferma restando il divieto di ancoraggio di cui al comma 1 del presente articolo, l'avvicinamento alla battigia da parte delle predette unità condotte a remi è consentita temporaneamente al solo fine di permettere l'imbarco/sbarco di persone e/o per comprovate urgenti necessità.
4. L'obbligo di cui a comma 1 non si applica alle unità navali delle Forze di polizia e forze armate in servizio, nonché a quelle dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale che effettuino i campionamenti delle acque ai fini della balneazione, eseguiti in aderenza al contenuto del D.P.R. 470/1982 e successive modifiche. Ai fini del riconoscimento tali mezzi devono riportare la seguente scritta chiaramente leggibile: "**Servizio campionamento**", qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti, durante le operazioni di campionamento devono, altresì, tenersi alla distanza di almeno 10 metri dall'unità impiegata.
5. Durante il periodo della stagione balneare, valgono i limiti di navigazione rispetto alla costa previsti dall'ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di Gela n°05/2006 in data 10.05.2006.

Art. 13

(Disposizioni particolari per tavole a vela (windsurf), acquascooter e natanti similari)

1. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti di navigazione dalla costa con l'Ordinanza n. 05/2006 in data 10.05.2006 del Capo del Compartimento Marittimo di Gela, adottata ai sensi dell'art. 8 della legge 08 luglio 2003 n. 172, l'impiego degli acquascooter e natanti similari è soggetto alle seguenti condizioni:
 - a. durante la stagione balneare il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo è consentito dalla spiaggia all'interno del porto Rifugio di Gela, lato ovest o dai corridoi appositamente concessi per la partenza o l'arrivo. Il varo in tal caso avverrà a

- completa responsabilità del soggetto operante, evitando lo stazionamento del carrello oltre il tempo necessario alla singola operazione;
- b. l'entrata e l'uscita deve avvenire con velocità massima di 3 (tre) nodi.
 - c. per la conduzione degli acquascooter e mezzi simili è sempre richiesta la patente nautica, secondo quanto previsto dall'articolo 39 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 18.07.2005, n.171 ss.mm.ii., qualunque sia la potenza del motore imbarcato.
 - d. gli acquascooter, jet ski e mezzi simili devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca sterzo con ritorno automatico).
 - e. i locatori di acquascooter e natanti simili devono dotare gli stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.
2. I conduttori di tavole a vela, acquascooter e unità simili, nonché le persone trasportate, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge ai sensi dell'art. 54 del Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto L.vo 18 luglio 2005, n. 171. Gli acquascooter devono avere a bordo i mezzi e le dotazioni di cui all'allegato V del Decreto sopra richiamato.
 3. La navigazione e l'utilizzazione delle unità da diporto denominate "acquascooter" o "moto d'acqua" o mezzi simili sono consentiti solo nelle ore diurne, con condizioni meteorologiche favorevoli corrispondenti a:
 - a. vento fino a forza 3 nella scala Beaufort (fino a 10 nodi di velocità);
 - b. mare fino a 2 della scala descrittiva dello stato del mare (altezza delle onde fino a metri 0,50).
 4. Il limite esterno è costituito dalla distanza di un miglio dalla costa. Nel caso che il mezzo usufruisca di una unità di appoggio, il limite esterno potrà estendersi fino alla distanza di 1000 (mille) metri da detta unità.
 5. Il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che deve essere tenuto a bordo in originale o in copia conforme all'originale.
 6. I minori di anni 14 non possono essere trasportati sugli acquascooter.
 7. Durante la navigazione il conduttore e gli eventuali passeggeri devono evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando, altresì, di assumere non corrette posizioni di condotta nautica, nè devono turbare lo svolgimento di eventuali attività nautiche/ricreative.

Art. 14

(Disciplina sull'utilizzo di JetLev Flyer, Flyboard, Seabob e dispositivi assimilabili)

1. L'utilizzo del "JetLev Flyer" e del "Flyboard" e dispositivi assimilabili è regolamentato dalle vigenti norme relative alla navigazione da diporto ed è subordinato alle seguenti prescrizioni:
 - a. possesso della patente nautica. È fatto salvo, per il "Flyboard", nel caso in cui a bordo della moto d'acqua sia presente un accompagnatore in possesso del predetto titolo non è necessario che l'utilizzatore del dispositivo sia munito di patente nautica;
 - b. l'età minima di utilizzo è di 18 anni;

- c. l'esercizio di tali attività è consentita solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate favorevoli;
 - d. l'utilizzo delle apparecchiature di cui al comma 1 è vietato all'interno della fascia riservata alla balneazione;
 - e. il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie acquee;
 - f. la partenza e l'atterraggio nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio;
 - g. la navigazione all'interno dei suddetti corridoi deve avvenire, per quanto possibile, al centro della corsia e ad una velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi;
 - h. le predette attività sono consentite esclusivamente nel caso in cui coloro che hanno intenzione di esercitarla hanno l'utilizzo esclusivo di uno specchio acqueo rilasciato dall'Amministrazione regionale competente, da delimitare opportunamente con gavitelli di colore giallo e dotati di segnalamenti luminosi notturni, in conformità alla normativa vigente;
 - i. i limiti territoriali per l'utilizzo delle apparecchiature di cui al comma 1 sono quelli previsti dell'articolo 27 comma 3 lettera c) del decreto Legislativo 171 del 2005 unitamente a quanto disposto dall'articolo 56 del D.M. 146/08 (distanza dall'unità madre);
 - j. è fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
 - k. è fatto obbligo per l'utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura;
 - l. gli acquascooter/moto d'acqua utilizzati per svolgere l'attività devono essere dotati di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività che vengono svolte e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e persone trasportate.
2. L'utilizzo del Seabob è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a. età minima 14 anni, con registrazione del nominativo dell'utilizzatore in caso di noleggio;
 - b. divieto di utilizzo nella fascia riservata alla balneazione che, in caso di partenza da terra, potrà essere attraversata solo perpendicolarmente ed alla minima velocità possibile (max 2 nodi) fino al raggiungimento della zona di mare consentita;
 - c. divieto di utilizzo in condizioni meteo-marine avverse ed in ore notturne;
 - d. taratura dei parametri tecnici con settaggio che permetta una velocità massima di 7 nodi ed una capacità d'immersione non superiore ai 2,5 metri di profondità;
 - e. una presenza massima di 2 apparecchi per ogni 100 metri di larghezza di specchio acqueo;
 - f. posizionamento di un segnale a pallone o bandierina compatibile e visibile da almeno 50 metri di colore giallo o arancione che consenta l'individuazione del mezzo;
 - g. limite massimo di navigazione ad un miglio dalla costa (ovvero da unità d'appoggio in caso di utilizzo a largo);
 - h. divieto di utilizzo negli specchi acqueei dove vige il divieto di balneazione.

Art.15

(Disposizioni particolari per tavole con aquilone-kitesurf)

Limitazioni e divieti

1. L'esercizio del *Kitesurf*, è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza, anche a quanto previsto dalle vigenti norme relative alla navigazione da diporto.
2. L'esercizio del *Kitesurf* può essere effettuato solo in ore diurne, con assoluto divieto di navigare:
 - nel raggio di 1000 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Gela;
 - ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti d'acquacoltura;
 - ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - all'interno della rada di Gela, ed a distanze inferiori ai 400 (quattrocento) metri dalle unità alla fonda;
 - entro i 300 (trecento) metri di distanza dalle spiagge e 100 (cento) metri dalle coste a picco e ad una distanza non superiore a 1 (uno) miglio dalla costa;
 - in prossimità della foce di fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
 - nel raggio di 2000 metri da navi in manovra in entrata ed in uscita dal Porto Isola di Gela.

Prescrizioni

La pratica del *kitesurf* è consentita a coloro i quali abbiano compiuto almeno 14 anni di età.

Si prescinde dai requisiti di età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati a terzi:

- a. durante l'utilizzo del *kitesurf* è obbligatorio indossare permanentemente una idonea dotazione individuale di salvataggio (cintura di salvataggio, trapezio galleggiante e/o muta galleggiante);
- b. è fatto obbligo di usare sistemi di sicurezza che consentano al conduttore di sganciarsi e, in casi estremi, di abbandonare la vela; ovvero munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
- c. è fatto obbligo di collegare le cime (*cd. linee*) solo quando si è prossimi al decollo ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra;
- d. è, comunque, vietato lasciare il *kitesurf* incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma;


Corridoi di lancio

Negli specchi acquei fino a 300 metri dalla linea di battigia, riservati alla balneazione, l'atterraggio e la partenza dei *kitesurf* devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio, il cui posizionamento deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità competente in materia di demanio marittimo. I corridoi di lancio/atterraggio devono avere le seguenti caratteristiche:

- e. larghezza: fronte a spiaggia minimo 30 mt. ad allargarsi fino ad una ampiezza di mt.80 e ad una distanza dalla costa di mt. 100, ampiezza da mantenere costante fino al limite oltre il quale l'attività è consentita (ulteriori 200 metri).

- f. devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 300 metri dalla linea di battigia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di metri 20 l'una dall'altra.
- g. i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante.
- h. per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia gli ultimi gavitelli esterni posti al limite della linea dei 300 metri dovranno essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 cm. con indicato il nome del titolare ed il numero di autorizzazione.
- i. il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie.

Schema di corridoio di lancio kite surf



è consentito il lancio di *Kitesurf* senza l'uso di corridoi di lancio solo in spiagge e tratti di mare liberi da bagnanti.

Transito dei Kitesurf nei corridoi di lancio

La partenza e il rientro negli appositi corridoi di lancio previsti dal comma 1 del presente articolo devono avvenire con la tecnica del **body drag**, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di m. 100 dalla battigia; nei 100 mt. sopra citati è consentito il transito di un *Kite Surf* per volta, con precedenza ai mezzi in rientro.

L'impiego dei corridoi è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia.

L'uso dei corridoi è libero e gratuito.

all'interno dei corridoi è vietata la balneazione.

Art. 16

*(Disposizioni particolari per l'utilizzo delle **e-bike**)*

L'e-bike acquatica "Manta 5 XE1" è costituita da un mezzo galleggiante munito di motore elettrico del tutto simile ad una bici elettrica acquatica dotata di pedalata assistita e "foil" in carbonio per una maggiore stabilità in acqua e di giunti snodati anteriori del timone che regolano automaticamente l'altezza di marcia per adattarsi alle diverse condizioni dell'acqua, garantendo livelli di planata ottimali. La potenza di erogazione del motore può variare dal livello 1, in cui l'assistenza fornita dal motore elettrico è minima, fino al livello 6, ove il motore di propulsione assicura per intero la velocità minima di planata di 5 nodi e l'utente interviene per eventualmente aumentare tale velocità. Con il

livello di assistenza 7 la propulsione del mezzo è garantita quasi interamente dal motore a propulsione

L'impiego dell' e – bike è soggetto alle seguenti condizioni:

l'utilizzo del mezzo è consentito solo in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate (mare fino al valore 2 della scala Douglas - altezza massima dell'onda di 0.5 metri);

l'utilizzo del mezzo è consentito fino a 1000 metri dalla costa, con divieto di navigazione entro la fascia di mare dedicata alla balneazione;

è fatto divieto di navigare:

a. nei porti;

b. nel raggio di 100 metri dall'imboccatura dei porti o approdi e dalle strutture portuali;

c. ad una distanza inferiore a 100 metri da insediamenti industriali, quali opere di presa e restituzione acque;

d. ad una distanza inferiore a 100 metri da impianti fissi, reti da posta ed impianti di acquacoltura;

e. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi che indicano la presenza di subacquei in immersione;

f. oltre 1000 metri dalla costa;

g. negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di 50 metri dalla costa;

h. nelle zone di mare interdette permanentemente e temporaneamente con apposite Ordinanze dell'Autorità Marittima o comunale o da altri provvedimenti.

Per la conduzione è richiesta l'età minima di anni 16;

E' fatto obbligo per l'utilizzatore di munirsi di apposita polizza assicurativa prevedendo una idonea copertura per responsabilità civile verso terzi, avendo la competente Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili rilevato la possibilità tecnica di regolare la potenza di erogazione del motore su 7 diversi livelli di assistenza alla pedalata, graduandone via via l'intervento fino ad assicurare quasi interamente la propulsione;

E' fatto obbligo per l'utilizzatore di osservare tutte le disposizioni previste dal libretto di istruzioni, predisposto dal soggetto che commercializza il mezzo, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;

Durante l'utilizzo deve obbligatoriamente essere indossato idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione;

L'utilizzatore dell'apparecchiatura non è esonerato dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica, tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo impiegato, di mantenersi a distanza di sicurezza maggiori di quelle previste dalla presente ordinanza, in ragione di qualunque circostanza contingente. Deve essere utilizzata diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

La partenza e l'atterraggio nelle zone di mare frequentate dai bagnanti deve avvenire esclusivamente utilizzando i corridoi di lancio;

Le persone che svolgono tale attività, sia a fine di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e sicurezza dei mezzi utilizzati;

L'Autorità marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.

Le prescrizioni di cui sopra sono da intendersi applicabili anche ai dispositivi tipo e-bike acquatici che per caratteristiche costruttive, tecniche e di funzionamento sono assimilabili al modello "Manta 5 XE1".

Art. 17

(Disposizioni particolari per l'utilizzo dei S.U.P. – Stand Up Paddle)

L'utilizzo dei SUP, è subordinato, oltre alle prescrizioni di seguito riportate, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

L'utilizzo dei SUP può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate. L'utilizzo del mezzo è consentito fino a 1000 metri dalla costa, con divieto di navigazione entro la fascia di mare dedicata alla balneazione;

è fatto divieto di navigare:

- a. nei porti;
- b. nel raggio di 100 metri dall'imboccatura dei porti o approdi e dalle strutture portuali;
- c. ad una distanza inferiore a 100 metri da insediamenti industriali, quali opere di presa e restituzione acque;
- d. ad una distanza inferiore a 100 metri da impianti fissi, reti da posta ed impianti di acquacoltura;
- e. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi che indicano la presenza di subacquei in immersione;
- f. oltre 1000 metri dalla costa;
- g. negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di 50 metri dalla costa, nonché in quelli vietati alla balneazione;
- h. nelle zone di mare interdette permanentemente e temporaneamente con apposite Ordinanze dell'Autorità Marittima o comunale o da altri provvedimenti

L'età minima per la conduzione delle tavole a remi (SUP) è di 14 anni compiuti, o di 8 anni se assistiti da istruttori federali di scuole vela.

È fatto obbligo, per l'utilizzatore di tavola SUP, di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura, qualora si navighi all'esterno dell'area riservata alla balneazione.

La navigazione con tavola SUP all'interno della zona destinata alla balneazione può avvenire solo se il dispositivo impiegato è di materiale plastico e morbido, con la punta di prua arrotondata;

Il conduttore di tavola SUP dovrà porre la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da essi, ed interrompendo comunque la navigazione quando le condizioni di vento e corrente non gli consentono di manovrare pienamente il dispositivo.

La navigazione con tavola SUP nella zona di balneazione deve svolgersi con velocità minima, e comunque compatibile con la presenza di ostacoli o bagnanti in acqua.

La partenza e l'atterraggio può avvenire presso un qualsiasi punto dell'arenile di giurisdizione, con l'esclusione delle aree dove vigano divieti espliciti in forza di altri provvedimenti, e comunque in massima sicurezza ad e a debita distanza da bagnanti.

Art. 18

(Utilizzo commerciale unità da diporto)

L'utilizzo commerciale delle unità da diporto e più in particolare la locazione, il noleggio e l'utilizzo come appoggio per le immersioni subacquee è disciplinato dall'Ordinanza n. 04/2022 del 20/05/2022 della Capitaneria di porto di Gela.

Art. 19

(Prescrizioni sull'uso delle spiagge durante la stagione balneare)

Ai fini della sicurezza dei bagnanti, durante la stagione balneare, nelle spiagge e nei liberi accessi che conducono al mare, ricadenti nel Circondario Marittimo di Gela, è vietato:

- a) Decollare/atterrare sulla costa e nella zona di mare riservata alla balneazione, fatte salve le aree all'uso specificamente destinate e previa emanazione dei necessari provvedimenti amministrativi, con qualsiasi tipo di aeromobile o velivolo da diporto o sportivo (inclusi ultraleggeri e deltaplani), idrovolante, paracaduti (anche ascensionali) e mezzi similari;
- b) sorvolare le spiagge e la zona di mare fino a 1000 metri dalla costa con qualunque tipo di aeromobile, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi);
- c) circolare e/o sostare sulle spiagge e sulle scogliere con qualsiasi tipo di veicolo a motore, ad eccezione dei mezzi destinati alla pulizia autorizzati (comunque al di fuori dell'orario di balneazione nonché avendo cura di non transitare ove ci sia maggiore affluenza di persone), di quelli adibiti per il soccorso nonché, in genere, di quelli inerenti ai servizi di polizia. Il divieto resta in vigore anche nei periodi non rientranti nella stagione balneare, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Ente competente;
- d) sostare con qualsiasi tipologia di veicolo presso gli accessi alle spiagge, nonché nei pressi delle passerelle delle persone affette da problemi deambulatori (tale divieto permane anche al di fuori del periodo della stagione balneare);
- e) occupare in qualunque modo la fascia di spiaggia, ovvero di arenile, di 5 metri dalla battigia con qualunque tipo di ingombro (ad eccezione di quelli destinati al soccorso), al fine di garantire la sicurezza della balneazione ed in particolare l'agevole entrata ed uscita dei bagnanti, nonché l'intervento dei mezzi di sicurezza.
- f) tuffarsi dalle scogliere, pontili, passerelle, camminamenti a mare o da altri siti (elencazione esemplificativa e non esaustiva);
- g) utilizzare artifici pirotecnici e altresì lanterne cinesi e similari, senza le prescritte autorizzazioni (tale divieto permane anche nei periodi non rientranti nella stagione balneare).

Le persone fisiche e/o giuridiche e/o Enti pubblici titolari ovvero responsabili di condotte di prelievo/scarico di acque già autorizzate sono tenuti a:

- attuare le più adeguate misure di prevenzione ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità nonché collocare cartelli monitori in più lingue e segnalamenti indicanti la presenza della condotta ed, in particolare, della presa di aspirazione d'acqua, evidenziando la pericolosità del sito e provvedendo ad apporre idonea griglia protettiva all'imboccatura della citata presa d'aspirazione qualora ne sia sprovvista;
- segnalare opportunamente la zona di prelievo/scarico con accorgimenti idonei a tenere ad adeguata distanza i bagnanti, avendo cura di sottoporla a verifica giornaliera ed a manutenzione;
- qualora in alcune zone retrostanti tratti di spiaggia in concessione e/o spiaggia libera risultino realizzate opere di canalizzazione di acque, i competenti Comuni devono adottare ogni più adeguata misura tesa alla regolare regimazione delle stesse, al fine di evitare il convogliamento delle acque negli arenili e specchi acquei circostanti, con eventuale pregiudizio per la pubblica salute. Ferma restando l'osservanza di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1161 del Codice della Navigazione, che punisce la sosta di autovetture sul suolo demaniale marittimo, è fatto assoluto divieto a qualsiasi veicolo a motore di circolare e/o sostare all'interno delle aree demaniali marittime oggetto di concessione (lett. d) ed e) art.2) e delle spiagge libere al fine di salvaguardare la pubblica sicurezza degli avventori delle strutture ricettive e delle aree di spiaggia libera.

Art. 20
(Disposizioni finali)

1. La presente Ordinanza dovrà essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari in luogo ben visibile dall'utenza per tutta la durata della stagione balneare.
2. Ai concessionari di strutture balneari si raccomanda di accertare la conformità a quanto prescritto nella presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la *check-list* di cui all'**Allegato 6** della presente Ordinanza.
3. Gli Ufficiali/Agenti di P.G. di tutte le forze di polizia, sono incaricati all'esecuzione della presente Ordinanza, che abroga la n. 05/2020 di pari oggetto della Capitaneria di porto di Gela.
4. Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dal Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n.171 (Codice della Nautica da diporto) e ss.mm.ii. per le violazioni inerenti la nautica da diporto, dal Decreto Legislativo n. 04/2012 e ss.mm.ii. per le violazioni riguardanti la pesca professionale e sportiva/ricreativa.
5. La presente Ordinanza rimane in vigore tutto l'anno ove previsto e, inoltre, si considera in vigore anche per le prossime stagioni balneari, salvo modifiche intervenute;
6. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'albo di questa Capitaneria di Porto, agli albi dei Comuni rivieraschi (Gela-Butera) e pubblicata nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale della Capitaneria di porto di Gela(www.guardiacostiera.it/gela).

Gela, 31/05/2022

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe DONATO

SCHEDA CENSIMENTO

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire a cura dei concessionari/gestori di stabilimenti balneari/spiagge libere/ colonie marine e, comunque, da chiunque sia tenuto a istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio conformemente a quanto stabilito dal presente provvedimento, alla Capitaneria di Porto di Gela, entro la data di apertura al pubblico della struttura balneare. I titolari/gestori delle predette strutture che assicurano il servizio di salvataggio in forma collettiva devono compilare unicamente il quadro A). Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare.

Stabilimento balneare:

Comune di _____ località _____

Data e ora inizio attività di sorveglianza ai bagnanti: _____

QUADRO A	Generalità del titolare/gestore (o legale rappresentate se trattasi di società)
	Sig. _____ nato a _____
	il _____ e residente a _____ (_____)
	in via _____ n° _____;
	Recapito telefonico di rete fissa del concessionario/gestore _____;
	Recapito telefonico di rete mobile del concessionario/gestore _____;

Addetto alla sorveglianza dello stabilimento balneare/colonia/spiaggia libera che non si avvale di servizio collettivo di salvataggio:

QUADRO B	Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____ <div style="text-align: right;">Firma</div>
	Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____ <div style="text-align: right;">Firma</div>
	Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____ <div style="text-align: right;">Firma</div>
	Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____ <div style="text-align: right;">Firma</div>
	Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____ <div style="text-align: right;">Firma</div>

La scheda deve essere inviata alla Capitaneria di Porto di Gela via e-mail all'indirizzo cpgela@mit.gov.it, via P.E.C. all'indirizzo cp-gela@pec.mit.gov.it.

Firma del titolare/gestore

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI – Anno _____

<input type="checkbox"/> STRUTTURA BALNEARE: _____	
<input type="checkbox"/> SPIAGGIA LIBERA: _____	
COMUNE:	
LOCALITA':	
DATA E ORA:	
LUOGO INTERVENTO:	<input type="checkbox"/> Spiaggia <input type="checkbox"/> Mare – distanza dalla battigia metri
STATO DEL TEMPO:	<input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> CATTIVO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO
STATO DEL MARE:	<input type="checkbox"/> CALMO <input type="checkbox"/> POCO MOSSO <input type="checkbox"/> MOSSO <input type="checkbox"/> AGITATO
RESIDENZA ASSISTITO Comune..... Stato se straniero.....	SESSO - M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> ETA' <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> INIZIALI COGNOME INIZIALI NOME </div>
BREVE DESCRIZIONE DELL'EVENTO:	
<input type="checkbox"/> TRAUMA (INDICARE LA PARTE DEL CORPO) <input type="checkbox"/> ANNEGAMENTO <input type="checkbox"/> SVENIMENTO <input type="checkbox"/> CONGESTIONE <input type="checkbox"/> FERITA DA TAGLIO <input type="checkbox"/> DOLORE AL TORACE <input type="checkbox"/> MAL DI TESTA	<input type="checkbox"/> DOLORE ALL'ADDOME <input type="checkbox"/> MEDUSA <input type="checkbox"/> PUNTURA DI PESCE <input type="checkbox"/> PUNTURA DI INSETTO <input type="checkbox"/> VOMITO <input type="checkbox"/> CRISI DI PANICO <input type="checkbox"/> EMORRAGIA <input type="checkbox"/> CONVULSIONI <input type="checkbox"/> ALTRO.....
EVENTUALE ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA	<input type="checkbox"/> 1530 (GUARDIA COSTIERA) <input type="checkbox"/> 118 <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare.....)
VARIE	

TABELLA DEI SEGNALI

**IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E ASSICURATO DURANTE LE ORE DI BALNEAZIONE
DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 19:00;**

**THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED
FROM 9:00 A.M. TO 7:00 P.M.**

**LE SERVICE D'ASSISTANCE ET LE SAUVETAGE EST ASSURÉ PENDANT
L'HORAIRE DE LA BAGNAIDE, DE 0900 À 1900**


**IE BERGUNG UND HILFE LEISTUNG WIRD NUR ÄHREND DER BADEZIET
GARANTIERT VON 9:00 BIS 19:00;**

Bandiera bianca – Segnala che il servizio di salvataggio è operativo e che le condizioni meteo sono ideali e sicure per la balneazione ed il noleggio dei natanti;

White flag - Reports that the rescue service is operational and that the weather conditions are ideal and safe for bathing and renting boats;

Drapeau blanc - Signale que le service de sauvetage est opérationnel et que les conditions météorologiques sont idéales et sécuritaires pour la baignade et la location de bateaux;

Weißer fahne - Berichten, dass der Rettungsdienst einsatzbereit ist und dass die Wetterbedingungen ideal und sicher zum Baden und Mieten von Booten sind;




Bandiera gialla – segnala l'obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di forti raffiche di vento.

Yellow flag – signals the obligation to close umbrellas in the presence of strong gusts of wind.

Drapeau jaune - signale l'obligation de fermer les parapluies en présence de fortes rafales de vent.

Gelbe fahne – geben sie die verpflichtung an, die regenschirme in gegenwart starker windböen zu schließen



Bandiera rossa- – non è assicurata nessuna forma di assistenza e salvataggio al di fuori degli orari suddetti (dalle 19,00 alle 09,00)

- Stato di Pericolo

red flag – out of this hours no beach-assistance and rescue assured (from 7,00 p.m. to 9,00 a.m.)


- Danger

Drapeau jaune-rouge – ne sont pas garantis avant et apres ces heures aucun service d'assistance et de sauvetage (de 19h00 à 9h00)

- Danger

Gelb-rote-fahne – keine leistung wird auerhalb der bergenannte badezeit garantiert (von 19,00 bis 9,00

- GHEFAR



In calce alla presente ordinanza si forniscono una serie di AVVERTENZE E CONSIGLI

per l'utenza ed una tabella contenente numeri di telefono utili per le emergenze in mare

AI BAGNANTI

- non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano venti specialmente da terra, se vi sono correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è di molto inferiore alla temperatura ambiente;
- non fare il bagno nelle zone nelle quali è vietata la balneazione;
- non tuffarti mai se non sei un provetto tuffatore e comunque se non conosci il fondale;
- non fare il bagno se non sei in perfette condizioni fisiche;
- se sei stato troppo tempo esposto al sole entra in acqua gradatamente, bagnandoti prima lo stomaco e dietro la nuca con le mani (evita assolutamente di fare il bagno se hai preso un colpo di sole o se riconosci questi sintomi: leggero mal di testa, vertigini, sensazioni di freddo, eccessivo fastidio alla luce, questi sono segnali che precedono l'insolazione);
- quando fai il bagno non allontanarti troppo dai compagni, da riva, dal natante appoggio, dalla visibilità del bagnino;
- non allontanarti mai a più di 50 metri dalla costa usando materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili soprattutto nei casi in cui è stata issata bandiera rossa;
- non fare il bagno quando il bagnino dello stabilimento ha esposto la bandiera rossa.

TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

LA TEMPESTIVITÀ DELL'INTERVENTO DI SOCCORSO È LEGATA ALL'ESATTA INDICAZIONE DEL LUOGO E DELLE CIRCOSTANZE DELL'EVENTO.


NUMERO BLU PER LE EMERGENZE IN MARE	1530
(UNITA' COSTIERA DI GUARDIA)	
NUMERO UNICO D'EMERGENZA	112
CAPITANERIA DI PORTO DI GELA	0933-924056
VIGILI DEL FUOCO (CENTRALE OPERATIVA).....	115
CARABINIERI	112
POLIZIA DI STATO	113
PRONTO SOCCORSO SANITARIO.....	118
PRONTO SOCCORSO OSPEDALE V.EMANUELE II GELA.....	0933-930030

ASCOLTO RADIO VHF/FM

- STAZIONE RADIO COSTIERA
NOMINATIVO "GELA RADIO"
 - CAPITANERIA DI PORTO DI GELA
NOMINATIVO "COMPAMARE GELA"
- CANALE 16 (H24)
CANALE 16 (H24)

COMUNE DI _____

AREA DEMANIALE MARITTIMA



ECCEPÇÃO CANIS GUÍDA E CANIS
BREVETADOS AL SALVAMENTO.

AI SENSI DEL D.D.G. N. 476 DEL 01/06/2007 DELLA REGIONE SICILIANA, RECANTE LE NORME DI UTILIZZO DELLE SPIAGGE E DELLE STRUTTURE BALNEARI DELLA SICILIA.

“CHECK LIST” DI AUTOVERIFICA DELLE STRUTTURE BALNEARI

1. POSTAZIONE SERVIZIO DI SALVATAGGIO – CONCESSIONARIO/SPIAGGIA LIBERA (COMUNE)

- Postazione di salvataggio con altezza minima di 2 metri dal piano spiaggia;
- Un binocolo;
- Un megafono;
- 300 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante, su rullo fissato saldamente al terreno, all'estremità della quale è assicurato un salvagente anulare o un rescue can (bay-watch) o un rescue tube (torpedo);
- Un pattino di salvataggio di colore rosso, recante su entrambi i lati la scritta in bianco “SALVATAGGIO”, in condizioni di navigabilità, dotato di:
 - o due salvagenti anulari muniti di una sagola galleggiante;
 - o un mezzo marinaio o gaffa.
- Affissione della copia dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare in vigore della Capitaneria di Porto di Gela;
- Affissione della copia del D.D.G. n. 476 del 01/06/2007 dell' Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana;
- Affissione del tabellone, con scritte plurilingue, riportante il quadro delle bandiere con i relativi significati (vedi allegato 3 Ordinanza);
- Affissione del cartello (dei numeri utili) con il numero della Capitaneria di Porto, il numero blu per le emergenze in mare 1530, etc.. (vedi allegato 4 Ordinanza);
- Posizionare in prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, due salvagenti anulari, fissati saldamente alla spiaggia, con almeno 25 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante;
- Segnalare il limite della zona di mare riservata alla balneazione (300 metri dalla costa – 100 metri dalle coste cadenti a picco sul mare) con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo con adeguati corpi morti e posti a distanza di 50 metri l'uno dall' altro, parallelamente alla linea della costa, in corrispondenza dell'estremità del fronte a mare della concessione;
- Segnalare il limite acque sicure (profondità di mt. 1,60) con il posizionamento di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità siano ancorate al fondo.

2. DOTAZIONI INDIVIDUALI DEL BAGNINO

- maglietta/canotta recante **esclusivamente** la dicitura “SALVATAGGIO” di bicromia rosso-bianca (indossata);
- Un fischiello;
- Un paio di pinne corte da salvataggio ed una maschera da sub;
- Un giubbotto di salvataggio “lifejacket”;
- Un rescue can “baywatch”;
- Un casco di protezione e calzature antiscivolo (solo se la costa di cui è composto il fronte mare è costituita, anche parzialmente, da superficie rocciosa).

3. DOTAZIONI DI PRIMO SOCCORSO

- Locale adibito esclusivamente al Primo Soccorso, contrassegnato dalla scritta “Primo Soccorso” o “Infermeria” e/o contraddistinto dal cartello monore riportante una croce rossa su sfondo bianco;
- Lettino con teli sterili monouso;
- 3 bombolette individuali di ossigeno, da un litro;
- 2 cannule di respirazione bocca a bocca (di cui 1 pediatrica);
- 2 Vent-mask (di cui 1 pediatrica) per la somministrazione di ossigeno;
- 2 “Pocket-mask” per respirazione bocca-naso-bocca (di cui 1 pediatrica);
- Un pallone “ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
- Un Defibrillatore semiautomatico (solo nei casi in cui è previsto);
- Una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente in materia, nello specifico:
 - o 5 guanti sterili monouso;
 - o 1 visiera paraschizzi;
 - o 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro;
 - o 3 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml;
 - o 5 compresse di garza sterile 10 x 10;
 - o 2 compresse di garza sterile 18 x 40;
 - o 2 pinzette da medicazione sterili monouso;
 - o 1 confezione di rete elastica;
 - o 1 confezione di cotone idrofilo;
 - o 2 confezioni di cerotti di varie misure;
 - o 1 paio di forbici;
 - o 2 lacci emostatici;
 - o 2 ghiaccio pronto uso;
 - o 1 termometro;
 - o 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa;
 - o 1 apribocca a vite
 - o 1 pinza tiralingua;
 - o 1 coperta isoterma;
 - o 1 confezione di siringhe.